

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 20

DEL 03 GIU. 2021

OGGETTO: Impignorabilità c/c consortile vincolato al Progetto "Prog. n. AGC/72 Lavori di realizzazione del Sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro". Presa d'atto e attribuzione del vincolo di impignorabilità ex articolo 63, comma 4, della Legge n. 120/2020 (di conversione con modifiche del D.L. n.76/2020) – Quantificazione importi gravati dal vincolo di destinazione al progetto.

L'anno duemilaventuno il giorno TRE del mese di GIUGNO,
il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. 140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 3/7/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021), ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio Approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF con nota n. 391 del 3.5.99 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.98 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF con nota n. 115269 del 21/12/2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo



transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la Determina n. 50 del 2.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la delibera n. 28 del 14.9.2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

o

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, ai sensi dell'art. 5 Legge regionale - 25/05/1995, n.45, è un ente di diritto pubblico economico che svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione irrigua dichiarate di pubblica utilità e tese alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CHE la Legge regionale - 25/05/1995, n.45, all'art. 1, stabilisce che "La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente";

CHE la Legge regionale - 25/05/1995, n.45 all'art.2 prevede che "Costituiscono interventi di bonifica:

a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;

b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;

c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;

d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c). Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2.3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali";

CHE la Legge regionale - 25/05/1995, n.45 all'art. 8 stabilisce che "Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione";

VISTA la nota consortile prot. n. 6340 del 12/12/2018 con cui è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo di una somma pari ad € 450.000,00 di cui € 46.890,56 già nella disponibilità dell'Ente nel c/c vincolato;

VISTA la nota del Ministero della Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo prot.n.22421 del 20/05/2019, con cui viene rilasciato il nulla osta relativo all'utilizzo delle somme risultanti dall'accantonamento per lavori, con le relative prescrizioni;



Regione Siciliana

VISTO il provvedimento di rendicontazione del quadro finale di spesa del suddetto Ministero, trasmesso con nota prot. n. 24134 del 05/06/201, con cui si comunica il superamento del riscontro amministrativo contabile dell'organo di controllo;

CONSIDERATO che sono in corso gli adempimenti necessari per dare corso in tempi brevi alla definizione del progetto esecutivo per un importo complessivo di € 450.000,00 comprensivo di IVA e spese generali;

CONSIDERATO che attualmente le somme pari ad € 46.890,56 sono già nella disponibilità dell'Ente e che sul conto corrente dedicato dovranno transitare le ulteriori somme per il raggiungimento dell'importo lavori concesso ed oggetto del nulla osta rilasciato dal Ministero come sopra richiamato pari complessivamente a € 450.000,00;

CONSIDERATO che *"Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività: solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione.."* (ex Multis Cassazione civile sez. III 12/02/2008 n. 3287 - Cassazione sentenza n. 14487/2000);

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 che, all'articolo 63, comma 4, così recita: "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori precedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.";

VISTE le direttive intraprese da questo Consorzio di Bonifica 10 Siracusa al fine di adottare le misure indicate nell'art. 63 co. 4 D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 al fine di garantire il buon esito dei finanziamenti ministeriali;

CONSIDERATO che con la conversione in legge del D.L. n. 76/2020 diviene permanente la previsione del comma 4 dell'art. 63, di un vincolo di destinazione che, al fine di salvaguardare la destinazione pubblica delle risorse nella disponibilità di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario - necessarie per la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue, e di bonifica idraulica - le preserva dall'esecuzione forzata da parte di terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche;

CHE tale vincolo di destinazione, analogo a quello riconosciuto alle amministrazioni pubbliche, non appare riferito esclusivamente ai finanziamenti previsti nell'articolo in esame e neppure limitato alle risorse conferite dallo Stato o da altri Enti territoriali per l'esecuzione di opere in concessione;



Regione Siciliana

CHE la sua formulazione letterale, infatti attribuisce a tale vincolo e alle modalità per la sua costituzione un ambito di applicazione oggettivo generale, anche in riferimento a risorse proprie dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, purché ricorra la correlazione con l'opera pubblica di bonifica o irrigazione in via di realizzazione e la formalità prescritta;

CHE per attivare l'impignorabilità, occorre soltanto una deliberazione adottata per ogni semestre dall'organo amministrativo dell'Ente, che quantifichi preventivamente le somme oggetto del vincolo;

CHE l'apposizione del vincolo rende nullo ogni pignoramento eseguito in violazione dello stesso e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

CONSIDERATO che tanto le opere sopra indicate quanto il Soggetto attuatore rientrano nella casistica indicata nella sopra riportata disposizione di legge;

RITENUTO pertanto applicabile il contenuto dell'articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che il Consorzio per la gestione del proprio Servizio di Tesoreria si avvale dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa presso cui risulta acceso il conto corrente ordinario n. CC 612486.60, con vincolo di utilizzo, per la gestione finanziaria e contabile dell'intervento da finanziare e su cui verranno erogati, in stati di avanzamento, complessivamente, le somme oggetto del finanziamento in questione pari ad € 450.000,00 comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione, spese generali e imprevisti;

CONSIDERATO che il saldo risultante alla data odierna del c/c dedicato, con vincolo di destinazione, nonché gli ulteriori versamenti che verranno operati da parte degli Enti finanziatori (Ministero) sono per espressa disposizione normativa non assoggettabili ad esecuzione forzata in quanto destinati per natura alla realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione affidate in concessione al Consorzio ed a ditte esterne per la realizzazione;

CONSIDERATO che l'art. 63 in esame condiziona il predetto non assoggettamento ad esecuzione forzata all'adozione di una deliberazione degli organi competenti che quantifichi preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO E DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, il vincolo di impignorabilità ex articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 alle somme destinate così come indicato nella nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo prot.n.22421 del 20/05/2019, con cui viene rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle somme risultanti dall'accantonamento per lavori, con le relative prescrizioni e dal provvedimento di rendicontazione del quadro finale di spesa del suddetto Ministero, nota prot. n.24134 del 05/06/201, con cui si comunica il superamento del riscontro amministrativo contabile dell'organo di controllo relativamente al completamento dei "Prag.n. AGC/72 -Lavori di realizzazione del Sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastro" per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione, spese generali, e imprevisti;

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 63, co.4, D.L. n. 76/2020 convertita in L. 120/2020, che il Consorzio in ossequio a quanto previsto nel citato Decreto di finanziamento ha provveduto all'accensione presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa, di specifico conto corrente dedicato alla totale e completa movimentazione dei pagamenti dell'iniziativa finanziata con vincolo di rendicontazione e rintracciabilità dei medesimi;



Regione Siciliana

DI CERTIFICARE, che le somme depositate sul conto corrente di seguito specificato non sono disponibili per le correnti necessità economiche dell'Ente con assoluto divieto, pena la revoca del finanziamento, di "diverso e/o improprio utilizzo";

DI QUANTIFICARE le somme sottoposte a vincolo di destinazione, ovvero che non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte di eventuali "terzi creditori" dell'Ente, le somme giacenti sul n. CC 612486.60, aperto dal Consorzio presso il proprio Tesoriere, dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa, e quelle che transiteranno per l'espletamento del Progetto "**Lavori di realizzazione del Sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastra**" stimato in complessivi Euro 450.000,00 (comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali), che verranno erogati in stati di avanzamento, al netto degli imprevisti, da determinarsi fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione;


DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai fini della relativa presa d'atto;

DI TRASMETTERE il presente atto all' Ufficio Legale Interconsortile e al Dirigente Area Amministrativa *ad interim* del Consorzio, Dott. Giosué La Terra, per consentire le opportune dichiarazioni di impignorabilità in seno alle procedure esecutive in corso o eventuali avente ad oggetto il c/c vincolato all'anzidetto Progetto;

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere del Consorzio Tesoriere, dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa ai fini della relativa presa d'atto.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Barbagallo)

Il Commissario Straordinario
(sig. Francesco N. Codomo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente dell' Area Tecnica Progettazione
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 20 del
03 GIU. 2021 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal
04 GIU. 2021 al _____

_____ / _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio
